

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 750)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1969 (V. Stampati nn. 955, 992, 988 e 1178)

d'iniziativa dei deputati SPITELLA, RADI, MICHELI Filippo, ANSELMI Tina (955); BRIZIOLI, LONGO Pietro (992); MASCHIELLA, CAPONI (988); ALMIRANTE, MENICACCI (1178)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 1969*

**Ammissione degli studenti della università di Assisi
nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli studenti, che siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università funzionante in via di fatto, in tali anni, nella città di Assisi, sono ammessi a frequentare, nell'anno accademico 1968-69, presso le facoltà di magistero e di lingue straniere statali della Repubblica, l'anno di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi di detta università, secondo la tabella A che si allega alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.

Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purchè iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

Art. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti svolti e gli esami superati nell'università di Assisi, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali nell'anno accademico 1968-69.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Art. 3.

Gli studenti, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo 1, potranno avanzare domanda di iscrizione, corredata dalla necessaria documentazione, all'università statale da loro prescelta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

ESAMI DA SUPERARE

ANNI DI CORSO DI ISCRIZIONE	FACOLTÀ DI MAGISTERO				FACOLTÀ DI LINGUE STRANIERE
	Corso di materie letterarie	Corso di peda- gogia	Corso di lingue straniere	Corso di vigi- lanza	
2° anno	3	4	3	4	3
3° anno	7	8	7	8	7
4° anno (1° fuori corso per vigilanza) .	10	11	11	12	11
1° fuori corso	13	13	15	—	15